



Comune di San Gregorio di Catania

- Città Metropolitana di Catania -
Piazza Marconi, 11
95027 – San Gregorio di Catania (CT)



ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N° 36 DEL 22-07-2026

OGGETTO: DIVIETO DI TRANSITO PER VELOCIPEDI, MONOPATTINI, SKATEBOARD E ALTRI MEZZI SU RUOTE IN PIAZZA IMMACOLATA E PRESSO L'AREA "BAMBINOPOLI".

IL SINDACO

QUALE AUTORITÀ COMUNALE DI PUBBLICA SICUREZZA E INCOLUMITÀ PUBBLICA

Premesso che:

- Piazza Immacolata rappresenta un fondamentale luogo di aggregazione sociale e culturale per la comunità di San Gregorio, ospitando regolarmente eventi, manifestazioni culturali e spettacoli di pubblico intrattenimento che attirano un'altissima densità di pubblico.
- In Piazza Immacolata, adiacente la Via Gregorio Mignemi Sindaco è sita un'apposita area ludica attrezzata per minori ("Bambinopoli"), frequentata quotidianamente da bambini in tenera età e dai loro accompagnatori;

Considerato che:

- Il transito promiscuo di (velocipedi) biciclette, monopattini, skateboard, pattini e altri mezzi simili su ruote all'interno delle zone pedonali indicate, rappresenta un costante pericolo per l'incolumità pubblica; in particolare, tale rischio si configura come permanente, assoluto e quotidiano all'interno dell'area ludica "Bambinopoli" (nonché nelle zone antistanti e costeggianti la stessa).
- Il medesimo transito assume invece carattere di eccezionale gravità all'interno dell'area centrale della Piazza, e precisamente nel relativo anfiteatro, sia in concomitanza con lo svolgimento degli spettacoli e delle manifestazioni autorizzate, sia in ogni altra circostanza in cui si registri un'elevata e notevole affluenza spontanea di frequentatori.
- È preciso dovere dell'Amministrazione Comunale adottare ogni misura idonea a garantire la sicurezza dei cittadini, la pubblica incolumità e il corretto e ordinato svolgimento delle manifestazioni autorizzate.

Visti:

- Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada") e successive modificazioni e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada");
- Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., con particolare riferimento alle norme sui pubblici spettacoli;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali") ed in particolare gli artt. 50 e 54, relativi alle competenze del Sindaco in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- La Legge Regionale della Regione Siciliana 11 dicembre 1991, n. 48 ("Provvedimenti in tema di autonomie locali") e successive modificazioni e integrazioni;
- La Legge Regionale della Regione Siciliana 21 maggio 2019, n. 7 ("Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa").

Ritenuto:

- di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate;

Ravvisata:

- la necessità, l'urgenza e l'indifferibilità del presente provvedimento, nonché constatata la propria competenza in materia, a tutela della pubblica incolumità e del corretto utilizzo degli spazi pubblici, tipizzando i mezzi oggetto di restrizione e le relative sanzioni previste dal Codice della Strada;

ORDINA

Per le seguenti categorie di veicoli e dispositivi:

- Velocipedi classici (biciclette): (art. 182 C.d.S.);
- Velocipedi a pedalata assistita (E-bike / Biciclette elettriche): (art. 182 C.d.S.);
- Monopattini non elettrici, Skateboard, Pattini e analoghi acceleratori di andatura: tutti i dispositivi a propulsione esclusivamente muscolare non assimilabili a velocipedi (art. 190 C.d.S.);
- Hoverboard, Segway, Monowheel e analoghi dispositivi di micromobilità elettrica auto-bilanciati: veicoli

per il trasporto personali a propulsione elettrica (art. 190 C.d.S o normative speciali sulla micromobilità).

- 1) **ISTITUZIONE DEL DIVIETO PERMANENTE, ASSOLUTO E PERENNE (H24 – TUTTI I GIORNI DELL'ANNO):** È vietato l'accesso, il transito e la circolazione dei sopra citati mezzi nelle seguenti aree pedonali:

- All'interno dell'area ludica attrezzata denominata "**Bambinopoli**" (sita adiacentemente alla Via Gregorio Mignemi Sindaco).
- Nell'**area antistante e nell'area costeggiante** la suddetta "Bambinopoli";

Nelle aree sopra indicate, l'interdizione alla circolazione è valida continuativamente e stabilmente (H24) a prescindere da qualsiasi evento.

- 2) **ISTITUZIONE DEL DIVIETO TEMPORANEO:** È vietata la circolazione dei medesimi mezzi (con conseguente obbligo di conduzione rigorosamente a mano):

- **All'interno dell'Anfiteatro di Piazza Immacolata;**

L'efficacia e l'applicazione di questo specifico divieto scatta tassativamente nelle seguenti condizioni:

- a) **Nei giorni e nelle fasce orarie di svolgimento** di manifestazioni culturali, ricreative e spettacoli di pubblico intrattenimento autorizzati, compresi i tempi di afflusso e deflusso degli spettatori;
- b) **In ogni momento di notevole e rilevante affluenza di pubblico nell'Anfiteatro**, anche in assenza di spettacoli programmati, qualora le condizioni contingenti della circolazione pedonale rendano il transito dei mezzi di **intralcio alla fluidità dei passaggi o di concreto pericolo** per l'incolumità dei pedoni presenti.

Sono fatte salve ed escluse dai divieti le carrozzine/passeggini per neonati e i presidi/ausili sanitari per la mobilità delle persone con disabilità.

AVVERTE

(fatte salve le ulteriori violazioni alle normative vigenti in materia)

Che l'inosservanza dei divieti di circolazione stabiliti con la presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ("Nuovo Codice della Strada"):

- **Per la circolazione abusiva di Velocipedi classici e Velocipedi a pedalata assistita:** si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'**Art. 182, comma 4 e comma 10** del C.d.S.;
- **Per la circolazione abusiva di Monopattini non elettrici, Skateboard, Pattini, Hoverboard, Segway, Monowheel e analoghi acceleratori di andatura o dispositivi di micromobilità:** si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'**Art. 190, comma 9 e comma 10** del C.d.S.;
- **Per la circolazione abusiva di Monopattini elettrici:** si applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'Art. 1, commi 75-undecies e 75-undevicies della Legge n. 160/2019 (come modificata dalla L. 177/2024).

DISPONE

che il Settore Tecnico / Manutentivo Comunale provveda per l'installazione della idonea e visibile segnaletica stradale verticale e informativa, recante l'indicazione dettagliata dei divieti, presso tutti i punti di accesso alle aree oggetto di restrizione.

DISPONE INOLTRE

Che la presente Ordinanza sia resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di San Gregorio di Catania e venga trasmessa a:

- U.T.G. - Prefettura di Catania, Questura di Catania, Comando Carabinieri Compagnia di Gravina di Catania, Comando Stazione Carabinieri di San Gregorio di Catania e al Comando di Polizia Locale dell'Ente, ognuno per quanto di rispettiva competenza.
- Area Istituzionale per la pubblicazione:
 - ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009, all'Albo Pretorio on line dell'Ente a cura dell'Ufficio Segreteria ed ai fini della pubblicità legale;
 - ai sensi dell'art. 18 della legge reg. 22/2008, come modificata dall'art. 6 della legge reg. 11/2015, nella sezione amministrazione aperta del sito informatico dell'Ente a cura dell'Ufficio Segreteria ed ai fini della pubblicità notizia;

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile. Ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

A norma della Legge 241/90, si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Sindaco e che ai sensi dell'art. 3 comma 4° della stessa Legge, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, in applicazione del combinato disposto di cui alla Legge 06/12/1971, n. 1034 (per l'individuazione dell'organo giurisdizionale) ed al Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104 (per la disciplina del processo), entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente, presso il competente Tribunale Amministrativo Regionale o in alternativa mediante ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni.

Il ricorso non sospende l'esecutività del presente provvedimento.

IL SINDACO

Geom. Sebastiano Sgroi¹

¹ Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e le firme autografe